

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37300 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udiienza: 28/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di Massetti Renato, n. a Torino il 09/04/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. Enrico Martinetti, di fiducia,
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, quinta sezione penale, n. 1919/2015, in data 06/03/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria della difesa del ricorrente depositata in data 12/06/2019;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Franca Zacco che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione del difensore, avv. Enrico Martinetti, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 06/03/2019, la Corte d'appello di Torino,

in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Torino in data 05/05/2014, esclusa la continuazione interna ai reati, rideterminava la pena inflitta a Renato Massetti per più episodi di appropriazione indebita aggravata, nella misura complessiva di anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, con condanna alle spese a favore delle parti civili costituite e conferma nel resto della sentenza di prime cure.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Renato Massetti, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare:

-vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo). Il ricorrente, dopo aver evidenziato che, sebbene le attività di appropriazione e di distrazione implicino entrambe la sottrazione del bene alle sue finalità istituzionali, le condotte in parola si diversificano nella fase successiva della nuova destinazione, che nell'appropriazione è soggettivamente ed oggettivamente orientata ad impadronirsi della cosa, cioè ad instaurare un completo dominio su di essa immettendola nel patrimonio dell'agente, mentre nella distrazione è rivolta semplicemente ad un uso arbitrario del bene con impiego per fini diversi da quello cui era destinato, non emergendo da parte dell'agente la volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta. Ne consegue che, nel momento in cui l'imputato in qualità di amministratore di condominio ha meramente distratto fondi di condominii per far fronte a spese di altri condominii sempre dal medesimo amministrati senza che siano stati dimostrati né un vantaggio personale né fraudolente intese con i terzi destinatari dei singoli atti di disposizione, non ha integrato alcuna condotta riconducibile al modello di appropriazione indebita delineato dall'art. 646 cod. pen.; per quanto concerne, invece, gli ammanchi di denaro conseguenti ad operazioni svolte per fini personali dell'imputato, si deve rilevare come queste rappresentino una parte quantitativamente molto ridotta e trascurabile delle differenze contabili rinvenute. Dette condotte, peraltro, risultano scriminate dal legittimo esercizio, quantomeno nella forma putativa, del diritto di ritenzione conseguente alle pretese creditorie che l'imputato riteneva di vantare nei confronti dei condominii dal medesimo gestiti per attività ulteriori rispetto a

quelle già retribuite e che esulavano dall'ordinaria amministrazione, ancorchè non deliberate dall'assemblea condominiale. Parimenti va escluso il dolo se, come nella fattispecie, l'agente abbia agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto a fronte dell'inadempimento di controparte e non con l'intento di appropriarsi del denaro altrui, dovendosi peraltro considerare che l'imputato non ha tratto alcun beneficio economico dalle condotte contestate;

-inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99 e 81, comma 2 cod. pen. (secondo motivo). Si censura la sentenza impugnata che ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Torino in data 10/10/2017, a ragione del tempo trascorso; invero, la Corte territoriale si è limitata a far prevalere l'aspetto temporale sull'identità dei reati per i quali il Masetti ha riportato condanna, senza considerare che si è trattato di reati della stessa indole caratterizzati dalla comunione del movente (il fine di lucro) e di reati dello stesso tipo, tutti riconducibili all'attività professionale di amministratore del condominio esercitata dall'imputato. La sentenza in parola, inoltre, ha confuso la *ratio* dell'istituto della continuazione con quello della recidiva, finendo per comminare all'imputato, per la reiterazione dei reati, un doppio ed ingiustificato inasprimento di pena, il primo per il mancato riconoscimento della continuazione ed il secondo per il riconoscimento della recidiva;

-inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). Il diniego in parola non ha tenuto conto del comportamento processuale del Masetti che ha contribuito in maniera decisiva alla ricostruzione dei fatti, con un contegno processuale leale ed un atteggiamento pienamente collaborativo nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, in particolare mediante la puntuale consegna di documentazione contabile di cui quest'ultimo non era né poteva entrare diversamente in possesso, così consentendo di fare chiarezza sulla vicenda.

3. Nella memoria difensiva depositata in data 12/06/2019, il ricorrente, nel prospettare quello che dovrebbe ritenersi essere il corretto criterio di computo del termine prescrizione massimo del

recidivo reiterato specifico, evidenza – censurando la decisione assunta in sede di merito – come non sia giuridicamente corretto, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale che imporrebbe il ricorso alle Sezioni Unite, tener conto della recidiva ai fini dell'individuazione sia del termine prescrizione-base sia del termine prescrizione massimo, circostanza che finirebbe per determinare la palese violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.

2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato, oggetto della prima deduzione difensiva, deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da

tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).

2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e

diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera della L. n. 46/2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez.

6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni, non mass.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Sulla base di questi principi va esaminato l'odierno ricorso.

3. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il primo motivo di ricorso.

Assume sostanzialmente il ricorrente come fosse emersa solo una tenuta negligente e confusa della contabilità e che le scarse disponibilità dei conti correnti dei diversi condominii fossero state utilizzate promiscuamente in funzione delle contingenti necessità. Inoltre, se vi erano stati alcuni ammanchi di denaro, di importo marginale, gli stessi dovevano considerarsi scriminati dal legittimo esercizio di un diritto, almeno sotto il profilo putativo, consistente nelle pretese creditorie che lo stesso vantava nei confronti dei condominii: da qui l'insussistenza del dolo.

3.1. Il più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, ritiene che il delitto di appropriazione indebita sia reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del

comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (cfr., Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014, dep. 2015, Ronconi, Rv. 261731; Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715).

3.2. In realtà, insegna la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Suprema Corte secondo cui l'amministratore instaura con i condomini un rapporto di mandato (Sez. 2, n. 10815 del 16/08/2000, Rv. 539589; nello stesso senso, Sez. 2, n. 16698 del 22/07/2014, Rv. 632063). Nell'ambito di questo contratto di mandato, volto al compimento di più atti giuridici nell'interesse dei condomini, l'amministratore può ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale onde far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall'assemblea. Nel primo caso, l'amministratore deve provvedere a compiere il pagamento a cui è obbligato secondo le modalità e i termini convenuti, mentre nel secondo, egli è tenuto a una generale destinazione dei fondi confluiti sul conto comune alle spese condominiali secondo le modalità stabilite dall'assemblea con obbligo di rendiconto e di restituzione alla scadenza di quanto ricevuto nell'esercizio del mandato, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ.

3.3. I generali principi in tema di consumazione del reato in contestazione - in base ai quali ove l'agente abbia la disponibilità di denaro altrui in virtù dello svolgimento di un incarico gestorio il reato di appropriazione indebita è integrato dall'interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporti *uti dominus* compiendo un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria - si declinano tenendo conto delle precipue caratteristiche del rapporto intercorrente fra l'amministratore e il condominio (Sez. 2, n. 31322 del 31/05/2017, Narducci). Sarà, infatti, ravvisabile un'oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta l'amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali ("Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del

denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante": così Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, Danielis e altro, Rv. 267086; nello stesso senso, Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Fratini, Rv. 265513).

Da qui la manifesta infondatezza sia della tesi secondo cui il condominio sarebbe soggetto terzo rispetto al suo amministratore il quale, pur compiendo atti in nome e per conto dello stesso, finirebbe per "imputarli" ad un soggetto a sè estraneo privo di responsabilità, con sostanziale creazione di un ambito di non punibilità non conosciuto che, soprattutto, della tesi sulla pretesa liceità del "travaso di fondi" da un condominio ad un altro che, anche in diritto, si appalesa radicalmente infondata in quanto il dolo di appropriazione è integrato anche dal fine di procurare ad altri un ingiusto profitto.

3.4. Invero, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi precedentemente esposti, avendo correttamente riconosciuto come l'amministratore Massetti, sulla base delle oggettive risultanze probatorie, si fosse appropriato ai danni di otto condomini torinesi (via Exilles 8, via Don Bosco 24, c.so Brescia 38, via Ascoli 15, via Baveno 16, via Bernezzo 10, via Viverone 7 e via Domodossola 40) della complessiva somma di euro 120.279,97, come da indagine tecnica che ha considerato i versamenti effettivi e non quelli dovuti in base ai bilanci, riscontrando come le spese documentate fossero inferiori alle uscite e che l'avanzo di cassa fosse scomparso: il che esclude che si potesse adeguatamente parlare di momentanee "compensazioni" tra separate gestioni. A tutto questo vanno aggiunti, come rilevato dai giudici di secondo grado, "i frequenti prelievi in contanti, la carenza della documentazione, l'assenza di giornale di cassa e degli ultimi bilanci consuntivi nonché l'utilizzo di un proprio (ndr., del Massetti) conto postale intestato nominativamente a sé stesso come destinazione dei versamenti di alcuni condomini (che) evidenziano chiaramente il tentativo di creare un'interessata situazione di confusione, volta a nascondere il più a lungo possibile le condotte di appropriazione dei fondi a sua disposizione. Le dedotta "mancanza di diligenza" deve essere dunque letta, in realtà, come elemento significativo di attenta pianificazione delle condotte e di più elevata capacità a delinquere ...".

3.5. I giudici di appello hanno perciò evinto la prova della

ricorrenza degli elementi costitutivi del reato dalla constatazione del mancato pagamento di numerose spese e dal conseguente indebito impossessamento della somma a ciò destinata da parte di chi era incaricato di provvedere al pagamento, implicitamente ritenendo che una simile condotta rendesse più che evidente la volontà dell'imputato di appropriarsi del denaro dalla medesima detenuto nella consapevolezza di agire senza diritto e con lo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità: siffatta valutazione, scevra da manifesti vizi logici, non si presta a censure di sorta sotto un profilo giuridico né può essere rivisitata nel merito in questa sede.

4. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha rilevato che il reato già giudicato è stato commesso nel marzo 2003, mentre le condotte per cui si procede, nonostante gli ampi intervalli temporali indicati nella formulazione delle imputazioni, si concentrano in realtà in epoca di poco precedente alle querele sporte (2009). L'identità di movente, rappresentato dal fine di lucro, non comporta di per sé la riconducibilità di tutti i reati ad un unico momento volitivo iniziale, di almeno sommaria previsione dei tratti essenziali dei reati programmati: nella fattispecie, la notevolissima distanza di tempo intercorsa tra le condotte (rimanendo alla contestazione formale in imputazione, abbiamo condotte iniziali -capo 4- che si fissano nel dicembre 1990 e condotte finali -capo 3- ultimate nel gennaio 2010, con un intervallo temporale massimo pari a circa venti anni), si è ritenuto che abbiano reso "del tutto insignificante la loro medesima indole, (essendo) la deduzione difensiva del radicamento delle stesse in un unico momento deliberativo posta apoditticamente e senza alcuna delineazione in concreto dei tratti dell'originario disegno criminoso di cui si invoca il riconoscimento", in quanto, diversamente opinando - prosegue la Corte - si finirebbe per rendere "applicabile l'istituto della continuazione ... non a chi abbia posto in essere condotte soggettivamente meno riprovevoli perché conseguenza di un'unica deliberazione, ma a chi con la serialità dei reati dimostri il pervicace radicamento in scelte di vita delinquenziali, dalle quali intenda trarre sostentamento": trattasi di valutazione totalmente esente da vizi logico-giuridici che rende la medesima insindacabile nella presente

sede di legittimità.

5. Manifestamente infondato, oltre che aspecifico, è il terzo motivo di ricorso.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende anche la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (cfr., *ex multis*, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), tenuto conto del principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella fattispecie, a fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha valorizzato la pluralità delle condotte delittuose, la subdola modalità della loro attuazione e la completa assenza di condotte riparatorie da parte del reo. Invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-*bis* cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come avvenuto nella fattispecie, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

6. La memoria difensiva depositata in data 12/06/2019 contiene un motivo aggiunto.

Come è noto, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione principale devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Agui, Rv. 251780 Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv. 240367). Va, in proposito, ribadito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone e altro, Rv. 254301) il seguente principio di diritto: "In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione".

6.1. Sotto questo primo profilo, il motivo in ordine al computo del termine prescrizionale dei reati contenuto nella memoria difensiva depositata in data 12/06/2019 si profila inammissibile. Peraltro, la censura, che si risolve nella deduzione di una maturata e non dichiarata prescrizione dei reati, è inammissibile per genericità (non si indicano quali capi d'imputazione risulterebbero estinti per detta causale ed in che periodo l'evento estintivo si sarebbe verificato) e per tardività (risultando proposta, sotto l'aspetto sopra descritto, per la prima volta solo addirittura in un momento successivo alla data di presentazione del ricorso per cassazione). Peraltro, anche nel merito, la censura si profila manifestamente infondata. Invero, se si considera che la sentenza di appello ha escluso la continuazione interna in relazione ai singoli capi d'accusa, ne consegue che le singole condotte di reato (ritenute legate da vincolo di continuazione solo esterna) si sono consumate nelle seguenti date:

- 29/05/2009 (capo 1);
- 17/11/2009 (capo 2);
- 07/01/2010 (capo 3);
- 27/10/2009 (capo 4);
- 01/01-31/12/2009 (capo 5);
- 26/11/2009 (capo 6);
- 01/11/2009 (capo 7);
- 01/01-31/12/2009 (capo 8).

6.2. Assume il ricorrente la validità e l'attualità dell'insegnamento contenuto in una pronuncia di codesta Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "*ne bis in idem*" sostanziale (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani e altro, Rv. 265518, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi).

6.3. Rileva il Collegio come la pronuncia in questione risulti del tutto isolata ed ampiamente superata da tutta la – ampiamente condivisibile – giurisprudenza di legittimità contraria (anche in seno della sesta sezione penale), ragione per la quale si è ritenuto come il preteso contrasto non potesse assurgere nemmeno a livello potenziale.

6.4. In tal senso, si è infatti affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., dovendosi escludere che ciò comporti una

violazione del principio del "*ne bis in idem sostanziale*" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; nello stesso senso, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomenoghi, Rv. 271802; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

6.5. Fermo quanto precede, rilevato che al Massetti è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, avuto riguardo alla pena edittalmente prevista e fatta applicazione dei principi di cui sopra, i termini di prescrizione dei reati in contestazione (pari a complessivi anni dieci, comprensivi dell'aumento massimo per gli eventi interruttivi verificatisi) risultano tutti successivi alla data della pronuncia di appello (in tutte le contestazioni, salvo il capo 1, in data non ancora venuta a scadenza). E segnatamente:

- capo 1: 29/05/2019;
- capo 2: 17/11/2019;
- capo 3: 07/01/2020;
- capo 4: 27/10/2019;
- capo 5: 31/12/2019;
- capo 6: 26/11/2019;
- capo 7: 01/11/2019;
- capo 8: 31/12/2019.

6.6. L'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di prescrizione in relazione al solo capo 1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per

cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli Rv. 239400).

7. Alla pronuncia conseguita, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/06/2019

Il Consigliere estensore
ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente
DOMENICO GALLO

